

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE per iniziative di coprogettazione volte alla realizzazione di interventi volti a promuovere e sviluppare forme di sostegno a persone colpite da Alzheimer o sindromi dementigene correlate e alle loro famiglie, ai sensi dell'art.55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii.

TRA

Il Comune di Napoli, in persona del Dott. Raffaele Salamino Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale e come tale abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma terzo, del D. L.vo 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art.48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

E

(in seguito Ente gestore) con sede legale a in Via codice fiscale n. rappresentata da in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'operatore economico

Premesso che:

- l'art. 6 del d. lgs. n. 36/2023, rubricato "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore", stabilisce che "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato";
- le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)", adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72, forniscono una disciplina di riferimento sul rapporto tra PA e Terzo Settore, regolamentando l'istituto della coprogettazione;
- il Comune e l'ETS, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, hanno svolto un percorso di co-progettazione, a seguito dell'approvazione, con determinazione n. 21 del 04/05/2023, dell'Avviso Pubblico di Selezione di Enti del Terzo Settore per iniziative di coprogettazione volte alla realizzazione di interventi volti a promuovere e sviluppare forme di sostegno a persone colpite da Alzheimer o sindromi dementigene correlate e alle loro famiglie, ai sensi dell'art.55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii.;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'ETS convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per contenuto l'accordo di collaborazione, conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione tra l'ETS e il Comune di Napoli per la gestione degli interventi volti a



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

promuovere e sviluppare forme di sostegno a persone colpite da Alzheimer o sindromi dementigene correlate e alle loro famiglie, ai sensi dell'art.55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii. Gli interventi sono volti a sostenere e rinforzare le azioni di prevenzione e di sostegno nei confronti alle persone con eziopatogenesi di tipo neuro-degenerativo, deterioramento cognitivo e sindromi demenziali e dei familiari/caregiver allo scopo di alleggerire il gravoso carico assistenziale delle famiglie soprattutto in contesti caratterizzati da minori risorse e in situazioni di maggiore povertà ed esclusione sociale. Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e co-gestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato no profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

Art. 2 - Durata della convenzione

La durata della convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione della stessa e fino ad un periodo massimo di 12 mesi. Qualora l'Amministrazione sia destinataria di ulteriori fondi e abbia valutato positivamente l'attività già prestata dal Soggetto Attuatore, al fine di garantire la continuità delle attività previste in relazione alla rilevanza sociale delle stesse, la convenzione con il Soggetto attuatore potrà essere modificata con l'estensione delle attività per un periodo massimo di cinque mesi alle medesime condizioni, senza una nuova procedura di gara, senza alterare la natura delle attività ed entro il limite massimo del 50% del valore complessivo di cui al precedente punto.

Art. 3 – Valore della convenzione

L'importo della presente convenzione, messo a disposizione da parte del Comune ammonta in complessivi € 100.000 onnicomprensivo, per la durata stimata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione. Si precisa che l'importo costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento sono le persone affette da Alzheimer o demenza, le quali possono trovare uno spazio ricreativo e di socializzazione volto alla prevenzione della patologia, le famiglie e i caregiver, le quali possono trovare uno spazio di condivisione con altre famiglie che affrontano situazioni analoghe e con professionisti che si adoperano in attività di contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale sia dei caregiver che delle persone affette da demenza.

Art. 5 - Tipologia degli interventi

Gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di:

- a) Campagna di informazione e sensibilizzazione sulle demenze: Realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione specifica, dedicata alle persone sul tema delle demenze e sui servizi attivi e di informazioni utili che costituisce altresì un vademecum per la promozione di



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

corretti stili di vita, per arginare fenomeni di isolamento e promuovere la partecipazione ed eventuali modifiche ambientali e strutturali.

- b) Promozione e creazione di un luogo di aggregazione delle persone affette da demenze: si intende un sistema di offerta di attività ed interventi al fine di promuovere percorsi di inclusione sociale, mediante la sperimentazione di spazi fisici e relazionali nuovi, che si configurano come un'esperienza utile alla costruzione di un sistema di valorizzazione della persona e come opportunità di socializzazione e di apprendimento di abilità spendibili nella quotidianità, per favorire l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità e superare le barriere alla partecipazione. In un'ala dell'Istituto povere figlie della visita, sito in Napoli al Viale Colli Aminei, 94, saranno realizzati laboratori e attività di risveglio muscolare e di riattivazione cognitiva e manuale ad opera di terapisti occupazionali ed educatori, con il coinvolgimento di volontari e associazioni del territorio. Inoltre saranno previste le figure del musicoterapeuta e dell'esperto dello yoga della risata.
- a) Promozione e creazione di un luogo di supporto al caregiver: al caregiver si demanda l'importante e difficile ruolo di promuovere il miglioramento ed il mantenimento della qualità di vita e della dignità della persona affetta da demenza. Lo psicologo sarà a disposizione per colloqui individuali con le famiglie degli utenti e il sabato saranno organizzati gruppi di auto-mutuo aiuto, caffè Alzheimer, gruppo famiglie, ecc.

Art. 6 - Accettazione del ruolo – impegni progettuali

L'Ente accetta il ruolo di soggetto attuatore e diventa responsabile, della completa attuazione dell'intervento, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Attengono al soggetto attuatore:

- l'organizzazione e la conduzione di tutte le fasi di attività del progetto;
- l'interfaccia con il Comune di Napoli;
- la verifica costante sull'andamento del progetto e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati;
- ogni adempimento contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti da parte del Comune;
- la relativa rendicontazione per step e rendicontazione finale;
- la relazione per step e relazione conclusiva.

Il Comune di Napoli resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal soggetto attuatore in ordine alla realizzazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono da ritenersi a totale carico dell'Ente.

Art. 7- Varianti al progetto definitivo della co-progettazione

Nel corso di validità della Convenzione possono essere apportate varianti al progetto definitivo:



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

- a) quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;
- b) quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- c) per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.

Le varianti di cui sopra non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti devono comunque rientrare dentro la spesa prevista nel valore della presente convenzione.

Art.8 - Finanziamento

L'importo erogabile dal Comune di Napoli a favore dell'Ente, con riferimento al progetto da realizzare è pari ad € 100.000 onnicomprensivo, così quantizzati:

- Costi per il Personale: 60% del costo complessivo del progetto
- Costi diretti di funzionamento e gestione (locazione, materiale di consumo): 30% del costo complessivo del progetto
- Campagna informativa e divulgativa: 10% del costo complessivo del progetto

Art. 9 - Importo e spese ammesse a rimborso, compartecipazione e garanzie

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto dell'avviso pubblico.

Il contributo sarà erogato sulla scorta della rendicontazione presentata prevedendo un acconto del 25%.

Con riferimento alle spese ammissibili, l'Ente è tenuto ad inviare una rendicontazione bimestrale in cui devono essere evidenziate le singole tipologie di costo correlate agli interventi proposti.

In generale la spesa deve essere:

- pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

- essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.
- essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole ivi stabilite.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al regolare superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

A garanzia degli impegni assunti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, rispetto alle risultanze parziali e finali o a causa di decadenza dai benefici economici di cui sopra, l'ETS ha l'obbligo di stipulare apposita fideiussione bancaria pari al 10% del compenso complessivo netto, fatte salve le riduzioni di legge. La fideiussione bancaria potrà essere costituita in una delle forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia ad eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e con indicazione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La fideiussione bancaria sarà svincolata e restituita al Soggetto attuatore alla scadenza finale della convenzione, una volta verificato il regolare svolgimento degli obblighi convenzionali.

Art. 10 - Assicurazione

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore si obbliga a stipulare e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione deve:

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari).

prevedere massimale unico di garanzia, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del soggetto attuatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto interessato dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle

persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione del Comune prima dell'inizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11- Personale

Il personale impiegato nella realizzazione del progetto dovrà essere adeguatamente formato e competente all'espletamento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore. I firmatari della presente convenzione sono sottoposti a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumono a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Inoltre, dovranno essere attuate nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni. I firmatari si impegnano al rispetto degli obblighi riguardanti l'impiego del personale volontario o in servizio civile. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008. e ss.mm.ii.) ed a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento.

Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate.

Art.12- Riservatezza

I firmatari della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, hanno l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

I soggetti sottoscrittori riconoscono la contitolarità del trattamento dei dati degli utenti beneficiari del progetto; condividono la modalità del trattamento, dei dati personali degli stessi, da effettuarsi in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Privacy.

I soggetti sottoscrittori assicurano il pieno ed integrale rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e degli obblighi previsti.

Il soggetto attuatore conserverà i dati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del progetto oggetto della presente convenzione; a tale fine lo stesso si impegna, in assenza di continuità delle relative attività, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione della convenzione, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante del soggetto attuatore trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso. La dichiarazione resa si intende estesa a tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione.

Per quanto evidenziato al presente articolo, ai sensi della normativa vigente in materia, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il soggetto attuatore è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Sono comunque richiamati al rispetto della norma relativa alla protezione dei dati personali tutti i firmatari della presente convenzione.

Art.13 - Sospensioni ed interruzione del servizio

Il Soggetto attuatore non può sospendere l'organizzazione delle attività in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione della convenzione per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni dell'organizzazione, il Soggetto Attuatore deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione; in tal caso il soggetto deve impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia del soggetto attuatore che dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 14 - Inadempienze

Le attività progettuali devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente avviso pubblico. In caso di divergenza tra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nell'avviso e nella convenzione, il Comune di Napoli provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

stessa. Se non pervengono le stesse nel termine sopra indicati, o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le seguenti penali per ciascun evento:

- mancata effettuazione di uno degli obblighi stabiliti nell'avviso: euro 300;
- mancata effettuazione di una delle azioni offerte nella proposta progettuale: euro 300.

Deve considerarsi "inadempienza/anomalia" anche il caso in cui l'Ente esegua le prestazioni in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

Gli eventuali inadempimenti convenzionali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto.

La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso i firmatari dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 15- Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, previa comunicazione scritta, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si è proceduto in ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto attuatore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- Sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- Ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento delle attività nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- Quant'altro indicato agli atti di gara riconducibile alla causa di risoluzione contrattuale;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, notificato al soggetto attuatore, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti del soggetto attuatore.

In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva di disporre nuove modalità di convenzionamento a terzi fatto salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere al soggetto attuatore.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto attuatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16 - Modalità di erogazione del contributo

Il finanziamento sarà erogato all'Ente, con le seguenti modalità:

Tranche	Periodo	Percentuale sul finanziamento	CONDIZIONI DA OTTEMPERARE
1	Inizio attività	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione fidjussione • Sottoscrizione della Convenzione • Comunicazione inizio attività
2	con cadenza bimestrale	Con tranches progressive del 10%, fino al massimo del 15 % del valore del contributo	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione di una dettagliata relazione sull'andamento delle attività, evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito • trasmissione di una rendicontazione a copertura delle spese già sostenute
3	Alla fine del progetto	Con tranches progressive del 10%, fino al massimo del 15 % del valore del contributo	<ul style="list-style-type: none"> • trasmissione di una relazione finale sugli esiti dell'iniziativa

La rendicontazione da parte del soggetto attuatore dovrà contenere le spese sostenute accompagnate dai documenti giustificativi di spesa e ogni ulteriore notizia idonea a fornire le specificazioni necessarie nonché la relazione descrittiva dello stato di attuazione dei singoli interventi. A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate.

Il soggetto attuatore, destinatario del contributo, si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

La modalità di rendicontazione delle attività è concordata o rivista con il Comune ed è comunque suscettibile di eventuali integrazioni, che il soggetto aggiudicatario sin impegna sin d'ora a recepire e adottare.

Art. 17 - Cessione della convenzione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. Con la sottoscrizione della presente Convenzione,

l'Ente assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività.

Art. 17- Spese di registrazione

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico del soggetto attuatore. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico del soggetto Attuatore.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il presente articolo descrive le modalità di trattamento dei dati personali eseguiti sia in modalità elettronica che cartacea da questa amministrazione.

- TITOLARE DELTRATTAMENTO: Comune di Napoli
- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) è il dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, raggiungibile alla seguente email: inclusione.sociale@comune.napoli.it
- BASE GIURIDICA DELTRATTAMENTO: l'Amministrazione comunale esegue trattamenti di dati personali solo nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
- TIPI DI DATI TRATTATI:
 - Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)
 - Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)
 - Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)
 - Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)
 - Dati patrimoniali
 - Dati giudiziari
 - Dati relativi all'attività economica e commerciale
 - Istruzione e Cultura
 - Certificati di qualità prodotti
 - Certificati di qualità professionale
 - Idoneità al lavoro

- FINALITA DEL TRATTAMENTO: le finalità sono connesse alla gestione delle attività progettuali e, realizzazione degli interventi, per la successiva stipula e gestione della Convenzione.
- DESTINATARI DEI DATI: sono destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti designati da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

- Uffici giudiziari
- Società e imprese
- Altre Amministrazioni Pubbliche
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
- Responsabili esterni

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'amministrazione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati sono trattati nella Comunità Europea.

- DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
- DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici dell'amministrazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Responsabile della protezione dei dati

Art. 19- Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia, secondo criteri di massima collaborazione tesi a raggiungere una soluzione condivisa.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente, se attinenti comunque all'oggetto della convenzione.

Art. 20 Disciplina delle controversie - foro competente

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è competente il Foro di Napoli.



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione Sociale

ETS attuatore

(Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS attuatore dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti)